

dolo specifico risultava chiaramente dalle modalità e dalla qualità dei fatti ascritti all'imputato, il quale, al fine di far assistere il minore agli atti sessuali compiuti sulle persone di altri minorenni, non aveva mancato di mostrargli riviste e fotografie pornografiche, sollecitando a tal guisa l'attenzione e la presenza dello stesso (Cass, sez. III, 28 aprile 1997, Nicosia)⁶⁵.

G) Divulgazione di generalità e immagini della persona offesa

L'ipotesi di reato, che punisce la divulgazione, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, delle generalità o dell'immagine della vittima di reati sessuale, è prevista dall'art. 734-bis c.p., è stata introdotta dalla legge n. 66/96, ed è stata poi estesa ai reati di pedofilia dalla legge n. 269/98. Tenuto conto che la norma è posta a tutela della riservatezza della vittima, sono state espresse perplessità circa la modesta entità della pena⁶⁶.

Allo stato la giurisprudenza conosciuta è esigua. Risulta scontata la decisione per cui non può ipotizzarsi il reato in relazione a fatti di violenza sessuale commessi anteriormente alla disciplina prevista dall'art. 734-bis c.p. (G.I.P. Pret. Roma, 16 ottobre 1998)⁶⁷.

Più significativa è l'affermazione che la rielaborazione giornalistica di notizie già divulgate, anche in tempi remoti, non integra la fattispecie prevista dall'art. 734-bis c.p.; la nuova normativa, oltre che sul piano generale, si riferisce alla nuova disciplina generale in modo espresso, quasi a rimarcare il carattere dell'attualità dei fatti di violenza sessuale oggetto di cronaca, nei casi di divulgazione del nome della persona offesa dei reati⁶⁸.

1.2 La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori: reazioni dottrinarie e giurisprudenziali

A.) Valutazioni generali

Anche la legge n. 269/98 ha suscitato molti e approfonditi commenti, il cui tono è in generale di adesione all'ispirazione e alle caratteristiche del provvedimento. Detta valutazione riguarda la dottrina, perché invece – dato verosimilmente il poco tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge e a parte il caso segnalato con riguardo allo sfruttamento di minore a fini di pornografia – non è dato rinvenire giurisprudenza.

⁶⁵ Ced Cass., n. 208631.

⁶⁶ MANNA. Commento all'art. 12, in CADOPPI (a cura di), Commentario della legge 15 febbraio 1996, n. 66. Norme contro la violenza sessuale, in Cedam, Padova, 1996, p. 293.

⁶⁷ in *Diritto informazione e informatica*, 1999, p. 94, nota di CORRIAS LUCENTE.

⁶⁸ in *Diritto informazione e informatica*, 1999, p. 88.

E' stata in primo luogo valorizzata, anche per il suo impatto "simbolico", la collocazione sistematica dei nuovi reati tra quelli contro la "personalità individuale", quale forma tipizzata di "riduzione in schiavitù". E si è individuato come finalità perseguita dal legislatore il contrasto del fenomeno della mercificazione professionalmente organizzata del sesso minorile: con riguardo sia alle prestazioni sessuali vere e proprie, sia alla creazione e/o riproduzione di suoni e/o immagini più o meno "spettacolari" a contenuto erotico, quindi sia alla prostituzione, sia alla pornografia⁶⁹.

Lo specifico riferimento a "nuove forme di riduzione in schiavitù", contenuto nel titolo stesso della L. n. 269/98, è stato ritenuto opportuno per sottolineare da un lato l'attenzione dello Stato nei confronti del fenomeno dello sfruttamento sessuale del minore, dall'altro la giusta collocazione delle diverse fattispecie delittuose previste dal legislatore (ivi compresa anche la *tratta dei minori*) cui correlare la comminazione di adeguate sanzioni in relazione al bene giuridico protetto: la personalità individuale del minore ed il suo diritto ad un libero ed armonico sviluppo psicofisico.⁷⁰

Si è fatto peraltro osservare che la richiamata intestazione della normativa, unitamente alla collocazione della stessa, può porre il problema del rapporto tra le nuove ipotesi di reato e l'art. 600 c.p., che prevede la riduzione in schiavitù⁷¹. Ma si è ritenuto che per la sussistenza delle previsioni della L. n. 269/98 non si richieda quella condizione di soggezione assoluta che caratterizza lo stato di schiavitù e che dette previsioni possano concorrere, ove ne ricorrano le condizioni, con l'art. 600 c.p.⁷².

Alcuni problemi di carattere specifico sono stati tuttavia posti in evidenza.

B) Lo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

La legge ha inteso dare disciplina completa e unitaria al delitto di prostituzione minorile, non a caso inteso come reato contro la libertà individuale, comunque menomata nel delicato processo di crescita del minore. L'art. 600-bis è dunque norma speciale rispetto alle disposizioni della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. "legge Merlin"). Di conseguenza le ipotesi di induzione, favoreggiamento e sfruttamento devono intendersi come fattispecie alternative di un unico reato, e

⁶⁹ FLORA G., *La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Profili di diritto penale sostanziale*, in *Studium iuris*, 1999, p. 729-730.

⁷⁰ UMANI-ROSSI G., BOLINO G., BONACCORSI L., *La tutela penalistica dei minori contro la violenza e lo sfruttamento sessuale (leggi 66/96 - 269/98)*, in *Riv. It. medicina legale*, 1999, XXI, p. 850.

⁷¹ PITTARO P., *Le norme contro la pedofilia. A) Le norme di diritto sostanziale*, in *Diritto penale e processo*, 1998, p. 1225.

⁷² RIVIEZZI C., *Commento alla l. 3 agosto 1998, n. 269, norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*, in *Gazz. giur.*, 1998, fasc. 33, p. 7.

tali da coprire ogni attività, che in qualsiasi modo dia un apporto alla prostituzione del minore ovvero ne sfrutti la pratica. Quanto allo "sfruttamento" della prostituzione, deve ritenersi che lo stesso si configuri con la messa in atto anche di un solo comportamento⁷³.

Una novità assoluta è la punibilità del soggetto che fruisce della prostituzione minorile, prevista dal secondo comma dell'art. 600-bis: la formulazione della norma, incentrata non sulla prostituzione ma sul compimento di "atti sessuali", comporta la punibilità di ogni singolo episodio⁷⁴. La previsione ben si giustifica nell'ottica della repressione del fenomeno in ogni sua manifestazione.

Per quanto concerne la qualificazione della condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento, esiste un ampio retroterra giurisprudenziale relativo all'applicazione della L. n. 75/58 (c.d. legge Merlin).

C) Lo sfruttamento del minore a fini di pornografia (art. 600-ter c.p.)

C1) Nozione di sfruttamento

L'art. 600-ter, 1° comma c.p. sanziona lo sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico. Il 2° comma punisce chi fa commercio del materiale. Caratteristica comune delle due fattispecie è il profilo imprenditoriale, per quanto rozzo e semplificato, delle relative condotte. Ciò trova conferma nel 4° comma dello stesso articolo, che punisce un'attività quasi necessariamente sporadica ed individuale, che tuttavia non può riguardare materiale "per così dire, fatto in casa, in cui siano implicati minori, e successivamente ceduto ad altri"⁷⁵.

Per contro si è osservato che non è chiaro che cosa si debba intendere per condotta di "sfruttamento", rilevante ai fini del reato di pornografia (art. 600-ter). Detta condotta può infatti essere intesa nel senso di "lucroso approfittamento dell'attività erotica che si intende far esercitare al minore". In tal caso si avrebbe un reato a dolo specifico "a consumazione anticipata", con problemi di determinazione della condotta e della offensività e quindi con rischio di contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento penale. Più sicura e corretta sarebbe invece un'interpretazione che intendesse la condotta incriminata come il far effettuare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico strumentalizzando a ciò i minori, per fini di lucro⁷⁶.

⁷³ PITTARO P., op. cit., p. 1225. Nello stesso senso, quanto a quest'ultimo punto, cfr. FLORA G., op. cit., p. 732; *contra* SANTORO V., *Nasce il delitto di "prostituzione minorile"*, in *Giuda al dir.* 29 agosto 1998, I, 33, p. 49.

⁷⁴ PITTARO P., op. cit., p. 1226.

⁷⁵ PITTARO P., op. cit., p. 1226-1227.

⁷⁶ FLORA G., op. cit., p. 731-732.

In senso contrario si è invece affermato, con maggiore aderenza al dettato letterale, che la norma richiede appunto il dolo specifico e si è commentato che tale configurazione, forse "insidiosa" rispetto al rassicurante dolo generico, consentirebbe di punire le fasi preparatorie dell'esibizione⁷⁷.

In relazione alla delicata questione del significato di sfruttamento del minore, risulta conosciuta una sola decisione di merito, che tuttavia ha determinato una pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Il Tribunale per il riesame di Torino, con ordinanza del 19 marzo 1999, aveva escluso la sussistenza del reato nel caso di un adulto accusato di aver sfruttato un minore di tredici anni al fine di realizzare materiale pornografico destinato soltanto al proprio uso e consistente in fotografie in cui il ragazzo veniva ripreso in pose erotiche. Secondo il Tribunale, il verbo "sfruttare", adoperato nell'art. 600-ter c.p. per qualificare la condotta, implica il fine di lucro, da escludersi nella specie considerata. L'interpretazione troverebbe conferma nel fatto che la norma prevede, oltre alla pena detentiva, anche la sanzione pecuniaria, che si giustifica nell'ottica della finalità di lucro. Né sarebbe di ostacolo la previsione dell'art. 600-ter c.p., riguardante l'autonoma figura di delitto posta in essere da chi "fa commercio" del materiale pornografico realizzato, perché tale condotta riguarderebbe la fase successiva alla produzione di detto materiale, quella, cioè, della sua commercializzazione. La decisione è stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione dal Pubblico ministero, il quale ha affermato l'erroneità della decisione, sostenendo che la norma pone l'accento non sullo sfruttamento, ma sull'impiego di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico. Il ricorso è stato assegnato alla III Sezione penale, che lo ha rimesso alle Sezioni unite, rilevata la "particolare importanza e novità della questione e (l') esigenza di evitare diversità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso, in una materia tanto delicata". La decisione, di cui soltanto in seguito si conoscerà la motivazione, è stata adottata all'udienza del 31 maggio 2000 e ha confermato l'interpretazione del Tribunale per il riesame.

C2) L'oggetto materiale della condotta

L'oggetto materiale della condotta viene costantemente indicato, espressamente o *per relationem*, nel materiale prodotto con lo sfruttamento sessuale dei minori: tale soluzione è obbligata, perché rilevano solo i comportamenti concernenti il traffico di prodotti ottenuti mediante la lucrativa strumentalizzazione dei minori⁷⁸.

⁷⁷ PITTARO P., op. cit., p. 1226; SANTORO V., op. cit., p. 46.

⁷⁸ FLORA G., op. cit., p. 733.

C3) La divulgazione di materiale pornografico

La materia è disciplinata dal 3° comma dell'art. 600-ter, che contempla due forme di condotta: la divulgazione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori e la diffusione di notizie finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento sessuale di minori. Le previsioni, entrambe molto attese e condivise, colpiscono qualsiasi modalità di comunicazione, Internet inclusa⁷⁹.

D) La detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

La previsione punisce il "procurarsi" e il "disporre" del materiale sia come attività prodromica alla cessione, sia per uso personale. La latitudine della norma include qualsiasi modalità di acquisizione e qualsiasi titolo di disponibilità. Deve trattarsi però di materiale non artigianale, ma prodotto secondo quanto previsto 600-ter c.p.: conclusione "che deriva dall'esegesi delle citate norme, che avrebbero potuto venir espresse in modo maggiormente chiaro ed incontrovertibile: una conclusione, peraltro, che rinvia ad una scelta di politica criminale da parte del legislatore, e con tutti i dubbi e le critiche, specie sullo sfondo morale, che tale opzione comporta"⁸⁰.

E) Il turismo sessuale (art. 600-quinquies c.p.)

L'introduzione di questa parte della nuova disciplina è particolarmente condivisa, anche con riferimento alla sua severità⁸¹.

La terminologia adoperata dal legislatore è molto ampia, dovendosi ritenere inclusi nella locuzione "organizzazione" tutti i comportamenti diretti a rendere possibile la trasferta nel luogo dove avviene la prostituzione dei minori, quindi l'organizzazione del viaggio, la propaganda dello stesso, la predisposizione di supporti logistici e di quant'altro possa servire. L'attività deve essere qualificata dallo scopo di favorire la fruizione della prostituzione minorile.

F) La tratta di minori (art. 601 c.p.)

L'autonoma ipotesi di reato della tratta di minori introdotta dalla L. n. 269/98 non richiede che le vittime siano ridotte in schiavitù o in analoga condizione, occorrendo soltanto la minore età del soggetto passivo e il dolo consistente nella finalità dell'induzione alla prostituzione. La norma si collega con la condotta sanzionata dall'art. 600-bis c.p., rispetto alla quale questa ha carattere prodromico.

⁷⁹ PITTARO P., op. cit., p. 1226.

⁸⁰ PITTARO P., op. cit., p. 1227.

⁸¹ PITTARO P., op. cit., p. 1228.

Tra i problemi segnalati in relazione all'art. 9 della L. n. 269/98, merita particolare attenzione quello derivante dal fatto che la norma punisce la tratta o il commercio dei minori compiuti al fine di indurli alla prostituzione. Quindi - si osserva - se una tratta viene eseguita non per indurre alla prostituzione ma per lo sfruttamento pornografico non è passibile di sanzione penale⁸².

2. Le valutazioni della pubblicistica interdisciplinare e i nuovi orientamenti della ricerca e dell'intervento

A) Gli studi e le ricerche sul fenomeno della violenza sui minori per la predisposizione degli interventi di prevenzione e recupero⁸³.

La violenza sui minori è oggi un problema che sempre più viene posto all'attenzione dei soggetti istituzionali, degli addetti ai lavori e dell'opinione pubblica: i ricercatori e gli operatori stanno quindi tentando di dare una definizione più precisa del fenomeno in tutte le sue varie forme attraverso la distinzione tra pedofilia in senso stretto, abuso sessuale intrafamiliare, violenza sessuale, prostituzione minorile, tratta dei minori a scopo sessuale, pornografia minorile e turismo sessuale a danno dei minori. Lo sforzo definitorio serve a far chiarezza tra eventi che spesso vengono confusi con conseguenze non solo dal punto di vista conoscitivo, ma anche sul piano dell'intervento sociale, legale e della predisposizione di adeguate politiche di contrasto.

Gli studi più recenti intendono sollecitare una raccolta più sistematica di statistiche certe e chiare, la cui mancanza pone problemi di credibilità e di validità delle informazioni disponibili, limitando il lavoro di revisione critica e di supervisione quantitativa e qualitativa degli interventi. Si sollecitano quindi ricerche sui nuovi casi segnalati e sulle situazioni pregresse attraverso indagini retrospettive. Queste ultime si rivelano particolarmente interessanti per l'acquisizione di informazioni sugli effetti a lungo termine dell'abuso sessuale e sulla cronicizzazione del danno.

I nuovi studi si focalizzano anche sull'individuazione e l'interpretazione di eventuali correlazioni tra comportamenti violenti e comportamenti socialmente rilevanti (tossicodipendenza, alcolismo), nonché tra quadri sintomatologici (es. disturbi alimentari, disturbi gastrointestinali, fobie, ecc...) e violenza subita; l'interesse che guida molte ricerche è quello di arrivare all'identificazione di un

⁸² PITTAROP, *op. cit.*, p. 1229.

⁸³ BOGLIOLO C. (a cura di), *Bambini e violenza. Dalle dinamiche familiari all'evento sociale*, Ed. Del Cerro, Tirrenia (PI), 1998.

ABRUZZESE S. (a cura di), *Minori e sessualità: vecchi tabù e nuovi diritti*, Franco Angeli, Milano, 1999.

Centro nazionale di documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza, *Violenze sessuali sulle bambine e sui bambini. Dossier monografico*, Ist. Innocenti, Firenze, 1998 (Quaderni Pianeta Infanzia: 1).

MONTECCHI F. (a cura di), *Gli abusi all'infanzia. Dalla ricerca all'intervento clinico*, Carrocci Editore, Roma, 1998.

plafond di conoscenze interdisciplinari che agevoli la definizione di metodologie di prevenzione e di trattamento integrate tra l'area psicologica, medica e sociale.

B) Organizzazione dei servizi e metodologie di intervento⁸⁴

Tra i nodi problematici più discussi dalla pubblicistica troviamo:

- il modello ottimale di organizzazione dei servizi sociosanitari per la presa in carico di bambini vittime di abuso sessuale (*équipe* specializzata per la diretta presa in carico *versus* *équipe* specializzata per indirizzare il lavoro degli operatori *versus* competenze diffuse nei servizi ai fini di una migliore rilevazione precoce, ecc.);
- le forme del coordinamento tra servizi sociosanitari pubblici e privati, Tribunali, Forze dell'Ordine e Scuola e tutte le altre agenzie che intervengono nella tutela del minore vittima di abuso sessuale;
- la questione del segreto professionale: l'operatore deve comunicare o meno all'autorità giudiziaria o ai servizi gli indizi relativi a un sospetto di abuso sessuale?

Inoltre, si mette sempre più in rilievo la *multifattorialità* del fenomeno che impone un approccio multidisciplinare in grado di tenere conto della globalità del problema (bambino, famiglia, contesti di vita del minore, ecc.).

C) Il procedimento penale e la tutela del minore⁸⁵

Molteplici sono le nuove aree di riflessione in questo settore. Tra queste si segnala in particolare:

- l'efficacia della testimonianza del minore, le nuove ricerche mirano a valutare l'attendibilità degli strumenti di validazione introdotti a livello penale (ad esempio, la Statement Validity Analysis, una tecnica di valutazione delle affermazioni dei minori che utilizza per l'analisi del contenuto della Criteria Based Content Analysis);
- la necessità di offrire un'adeguata rappresentanza legale agli interessi del minore. In questo contesto si collocano le proposte di istituire un Garante per l'infanzia oppure di rafforzare la figura del curatore speciale.

⁸⁴ De CATALDO NEUBURGER L. (a cura di), *La Pedofilia. Aspetti sociali, psicogiuridici, normativi e vittimologici*, Cedam, Padova, 1999.

MONTECCHI F. (a cura di), *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini. Prevenzione e individuazione precoce*, Franco Angeli, Milano, 1998.

MONTECCHI F. (a cura di), op. cit.

Centro nazionale di documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza, op. cit.

ABRUZZESE S. (a cura di), op. cit.

Telefono Azzurro, *I diritti dei bambini, i doveri dell'adulto*, Quaderni SOS Telefono Azzurro, 1999.

⁸⁵ BOGLIOLO C. (a cura di), op. cit.

ABRUZZESE S. (a cura di), op. cit.

Centro nazionale di documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza, op. cit.

MONTECCHI F. (a cura di), op. cit.

La ricerca psico-giuridica sta avviando una rassegna critica degli strumenti a disposizione degli operatori che si intrecciano con il piano giudiziario, offrendo ampio spazio alle possibilità di incorrere in una diagnosi erronea. Inoltre, altri temi della ricerca nell'ambito dei processi psichici rilevanti per la valutazione delle testimonianze dei bambini sono gli studi sulla percezione, la memoria e il racconto.

D) Il lavoro clinico con le vittime di abuso sessuale, gli abusanti e le famiglie⁸⁶

Dal punto di vista clinico, l'abuso sessuale pone una serie di interrogativi che hanno a che fare con le condizioni che lo producono e l'individuazione dei fattori che intervengono nel determinare un maggiore o minore impatto traumatico dell'abuso sul bambino. Nell'analisi delle condizioni predisponenti al rischio (fattori di rischio) si sono confrontati sino ad oggi l'approccio epidemiologico, che propone fattori di rischio ricavati dalla sintesi dei dati raccolti su vaste popolazioni campione, e l'approccio sistemico-relazionale che si focalizza sullo studio del funzionamento familiare nel cui ambito si sviluppa l'abuso. Le nuove prospettive sostengono l'utilità di adottare una definizione dei fattori di rischio fondata su una sintesi dei due approcci tradizionali per studiare le caratteristiche sociali e familiari che sono alla base dei fattori di rischio specifici legati al funzionamento familiare, del quale si vogliono indagare le caratteristiche intrapsichiche del soggetto abusante, del bambino abusato e di altri familiari significativi (prevalentemente la madre).

Inoltre, gli studi più recenti sono dedicati a descrivere un quadro diagnostico dell'eventuale psicopatologia dei genitori abusanti e non abusanti e le caratteristiche della conflittualità familiare.

I nuovi orientamenti discutono le metodologie e i formati del trattamento terapeutico del minore vittima di abuso sessuale. Nei centri, pubblici e privati, che da più tempo lavorano sull'abuso

⁸⁶ MONTECCHI F. (a cura di), *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini. Prevenzione e individuazione precoce*, Franco Angeli, Milano, 1998.

DE ZULUETA F., *Dal dolore alla violenza. Le origini traumatiche dell'aggressività*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999.

MALACREA M., *Trauma e riparazione. La cura nell'abuso sessuale all'infanzia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1998.

GIOMMI R. e PERROTTA M. (a cura di), *Pedofilia. Gli abusi, gli abusati e gli abusanti*, Edizioni del Cerro, Tirrenia (PI), 1998.

BALIER C., *Psicoanalisi dei comportamenti sessuali violenti*, Centro scientifico editore, Torino, 1998.

AGUGLIA E. e RIOLO A., *Pedofilia nell'ottica psichiatrica*, Il pensiero scientifico, Roma, 1999.

D. DETTORE, C. FULIGNI, MCGRAW-HILL, *L'abuso sessuale sui minori: valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili*, Milano, 1999.

POPE K.S., BREWSTER E.S., MCGRAW-HILL, *I ricordi delle antiche violenze: come riemergono, come si interpretano, come si superano*, Milano, 1999.

BAGNARA P., *Violenza familiare: prevenzione e trattamento. Le radici nascoste dell'abuso su donne e bambini attraverso la clinica dei casi*, Franco Angeli, Milano, 1999.

ZATTONI M. e GILLINI G., *Contro il drago: abusi sessuali sui minori. Storie e itinerari di guarigione*, Editrice Queriniana, Brescia, 1998.

PARSI M. R., *Le mani sui bambini: storie cliniche di abusi infantili*, Mondadori, Milano, 1998.

sessuale si è aperta una revisione critica dei modelli di riferimento teorico – ad esempio quello sistemico-relazionale – che, da lungo tempo impiegati nella presa in carico di varie forme di disagio dei minori, si rivelano una guida all'analisi delle dinamiche relazionali interne alle famiglie incestuose, ma non sono sufficienti per effettuare in modo specifico e puntuale una concomitante lettura delle componenti individuali. Si suggerisce, pertanto, la necessità di avviare un'integrazione con altri approcci teorici più adeguati allo studio dei fattori individuali.

A seguito delle prime, per quanto rare, esperienze di terapia con gli abusanti condotte in Italia, gli operatori si interrogano sui limiti e le possibilità della terapia con soggetti autori di abusi sui minori, mettendo a confronto i dati italiani e i risultati di esperienze di trattamento messe in atto da centri specializzati esteri.

Per quanto riguarda gli abusanti, nel contesto del dibattito attuale sull'opportunità o meno di introdurre la terapia coatta, gli studiosi stanno verificando i risultati dei primi esperimenti di intervento mirato alla risoluzione dei problemi della negazione e della mancanza di motivazione nelle terapie con i soggetti abusanti detenuti in istituti di pena. In questo campo, nuove ricerche si orientano anche verso una più precisa delimitazione e definizione del concetto clinico di perversione per meglio inquadrare coloro che si rendono responsabili delle violenze sui minori all'interno e all'esterno dell'ambito familiare. Questi studi si propongono di contribuire, spesso attraverso la presentazione di casi clinici, alla descrizione delle differenti configurazioni psichiche di tali soggetti ai fini dell'impostazione di nuove prospettive terapeutiche.

Una crescente attenzione è dedicata alle possibili connessioni tra l'eziologia dei disturbi psichiatrici in età evolutiva e la violenza sessuale. Le indagini su gruppi campione si stanno focalizzando sulla ricerca di connessioni tra abuso sessuale e sintomi quali i disturbi alimentari, i comportamenti suicidari e i disturbi della personalità.

Nuove prospettive di ricerca sono quelle relative agli indicatori delle varie forme di abuso sessuale ai danni di minori allo scopo di attivare una rilevazione precoce. Si sottolinea contestualmente che la valutazione clinica deve tenere conto delle differenti forme assunte dal fenomeno al fine di individuare opportuni accertamenti giudiziari e idonei interventi sociali e terapeutici.

E' in corso una revisione critica dei riferimenti culturali ed epistemologici delle varie teorie psicologiche; i nuovi orientamenti mirano a raggiungere un'integrazione tra le discipline per far fronte a un fenomeno di elevata complessità (per esempio, alcune proposte vanno in direzione di un'integrazione tra l'ottica sistemico-relazionale e l'ottica psicomotricità, mentre dallo studio delle famiglie in cui ha avuto luogo l'abuso si intendono trarre anche elementi conoscitivi relativi ai fattori di rischio per la predisposizione di misure di prevenzione primaria).

Alcune ricerche si focalizzano sul tema dell'attaccamento e delle sue diverse configurazioni quali adattamenti ad ambienti caratterizzati da pericoli diversi, ad esempio abuso sessuale o maltrattamenti, per trarne indicazioni predittive e terapeutiche.

Nell'ottica psicoanalitica i contributi più recenti si soffermano sull'analisi del meccanismo di contro-transfert nella terapia con soggetti abusati, un meccanismo la cui approfondita conoscenza è di fondamentale importanza nel trattamento di tali casi, che hanno una forte capacità di attirare il terapeuta nella confusione entro cui si dibattono i/le giovani pazienti. effetto della "confusione delle lingue" di cui sono stati vittime.

Un'altra area di frontiera degli studi in ambito clinico è la ricerca di criteri e parametri di standardizzazione degli interventi diagnostici e terapeutici: ci si interroga su quali interventi sia più opportuno realizzare nel contesto diagnostico e terapeutico, nonché su quali siano le metodologie e gli strumenti più adeguati.

In area psicologica gli operatori, nell'affrontare il problema dell'integrazione tra esigenze cliniche e giudiziarie, stanno affrontando anche il problema di cosa significhi fornire sostegno terapeutico al bambino nell'accompagnamento processuale. Il terapeuta ha solo una funzione contenitiva, oppure può attivare un processo di rielaborazione profonda del trauma?

E) Il coordinamento delle istituzioni e dei servizi³⁷

L'abuso sessuale coinvolge vari livelli di intervento rispetto ai quali sono competenti differenti istituzioni (Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni e servizi sociosanitari) che tra loro si devono coordinare e integrare in mezzo a significative difficoltà organizzative e procedurali.

Il dibattito attualmente in corso su questi aspetti vede tra i nuovi argomenti in discussione:

- modelli, metodologie, strumenti e obiettivi per la costruzione di reti territoriali di intervento per la presa in carico interistituzionale dei casi di abuso sessuale;
- l'individuazione di un soggetto che si assuma il ruolo di coordinatore e di rappresentanza legale degli interessi del minore abusato. In quest'area tematica si colloca la discussione sulle ipotesi di rafforzamento della figura del curatore speciale e, anche se su un piano più generale di tutela del minore, la proposta di istituire un Garante dell'infanzia;
- la limitatezza delle risorse (professionali ed economiche) attualmente disponibili per il trattamento terapeutico dei bambini vittime di abuso sessuale e la necessità che l'attenzione

³⁷ De CATALDO NEUBURGER L. (a cura di), op. cit.

PACCIOLLA A., ORMANNI I., PACCIOLLA A., *Abuso sessuale. Una guida per psicologi, giuristi ed educatori*, Edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1999.

MONTECCHI F. (a cura di), op. cit.

degli operatori sia rivolta anche all'individuazione degli strumenti terapeutici più economici in termini di tempo, di risorse professionali e finanziarie;

- l'individuazione e la realizzazione di modalità di integrazione diagnostico-terapeutica tra le aree medica, psicologica e sociale;
- la valutazione dei pro e dei contro nell'integrazione tra diagnosi e terapia quando queste si incrociano con il piano giudiziario. La diagnosi ha valenze terapeutiche, ma può già essere anche terapia? Ci può essere un continuum tra terapia e diagnosi lasciando che un unico professionista si occupi sia della terapia sia della valutazione richiesta a livello giudiziario? Oppure, diagnosi e terapia devono rimanere invece due contesti completamente separati anche in termini di figure professionali coinvolte perché gli obiettivi e i presupposti dei due interventi non sono conciliabili?

F) Politiche e strategie di contrasto del fenomeno⁸⁸

La pubblicistica rivolge un ampio spazio anche alla discussione sulle misure necessarie per contrastare il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale, soffermandosi specificamente sulle seguenti aree di studio e di discussione:

- l'avvio di ricerche su piccoli campioni da cui ricavare le caratteristiche comportamentali dei minori abusati. Si sostiene infatti che l'impostazione di una politica sociale e sanitaria preventiva nei confronti dell'abuso all'infanzia necessiti dell'identificazione e del riconoscimento del fenomeno come problema sociale. Gli operatori lamentano che allo stato attuale gli interventi sono in gran parte focalizzati sul trattamento terapeutico e/o sul processo penale. I programmi di prevenzione e le strategie di protezione del bambino restano imprecisati, e spesso elusi;
- la realizzazione di iniziative di prevenzione rivolte ad adulti e genitori per promuovere una cultura di ascolto emozionalmente attivo del disagio dei minori. Si mette in discussione l'adulterocentrismo che predomina nel rapporto degli adulti con il mondo dell'infanzia;
- l'attuazione di percorsi formativi per l'acquisizione di competenze tecniche e gestionali. Si propongono percorsi che favoriscano una mentalità capace di progettare interventi di rete tra i diversi soggetti, nonché modalità formative che favoriscano la partecipazione attiva

⁸⁸ Telefono Azzurro (a cura di), *Abusi sessuali: come difendere i nostri bambini, guida per le famiglie*, Giunta Regionale del Veneto, Assessorato alle politiche sociali, 1999.

OLIVIERO FERRARSI A., con la collaborazione di Barbara Craziosi, *Il volto e la maschera: il fenomeno della pedofilia e l'intervento educativo*, Roma, Valore Scuola, 1999.

Associazione Rompere il silenzio (a cura di), *Il cambiamento dell'adulto*, supplemento al bollettino del Centro Studi Hansel e Gretel, Gennaio 1998.

degli operatori e l'attenzione al riconoscimento delle difese e delle componenti emotive che intervengono nell'operatore quando entra in contatto con l'abuso sessuale.

Per quanto attiene alle misure di prevenzione primaria è iniziata una prima timida riflessione sui progetti educativi realizzati direttamente con bambini e adolescenti per verificarne l'efficacia e individuare dei modelli trasferibili in differenti contesti educativi, anche attraverso un confronto con le esperienze maturate all'estero già a partire dagli anni Ottanta. In questi studi si sottolinea quanto povera sia l'offerta di servizi e interventi preventivi capaci di potenziare le competenze dell'individuo affinché sia in grado di riconoscere ed evitare le situazioni di rischio.

3. Le osservazioni di qualificati operatori in questo campo

In questa sezione si riportano le valutazioni - sui problemi connessi con l'applicazione delle leggi in esame e sull'opera di sostegno e recupero delle vittime - effettuate dai più qualificati operatori che in questo campo continuativamente e professionalmente sono a contatto con questa difficile realtà. A questo proposito sono stati contattati e intervistati numerosi rappresentanti di vari organismi associativi, professionali e di volontariato, i cui nominativi sono riportati in nota⁸⁹.

A) Il coordinamento tra Magistratura, Servizi e Istituzioni territoriali per l'attuazione delle misure di contrasto del fenomeno

In quest'area vengono evidenziati i seguenti nodi problematici:

A livello locale risultano rare le esperienze di coordinamento tra le istituzioni. Viene sottolineata l'esistenza di tensioni tra la magistratura minorile e quella ordinaria in quanto si evidenzia una certa difficoltà di comunicazione e condivisione degli obiettivi di intervento: questo provoca l'allungamento dei tempi procedurali, che ha una ricaduta sui Servizi perché

⁸⁹ Sono stati individuati quali testimoni rappresentativi del panorama italiano: Dott. Claudio Foti, psicoterapeuta-psicodrammista Centro Studi sui problemi dell'età evolutiva Hansel e Gretel di Torino, Dott. Francesco Vadilonga, psicologo-psicoterapeuta Centro di Terapia dell'Adolescenza di Milano, Dott.ssa Maria Teresa Biancardi, Centro Anti Abuso per la prevenzione, lo studio e la presa in carico delle situazioni di abuso sessuale su Minori, Marghera - Venezia, Prof. Vincenza Bruni, Responsabile del Servizio di Ginecologia pediatrica dell'Az. Ospedaliera di Careggi, Responsabile del Centro Regionale di Riferimento per la Consulenza Clinica in situazioni di abuso e violenza sessuale dell'Azienda Ospedaliera di Careggi e Presidente della Società italiana di ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza, Firenze, Dott.ssa Bucciantini e Dott.ssa Metella Dei ginecologhe del Centro Regionale di Riferimento per la Consulenza Clinica in situazioni di abuso e violenza sessuale dell'Azienda Ospedaliera di Careggi Firenze, Dott.ssa Adriana Demuro, psicologa-psicoterapeuta del Numero Blu di Cagliari, Dott.ssa Marianna Giordano e Dott.ssa Anna Maria Scapicchio, Consultorio Familiare dell'Istituto "G. Toniolo" di Studi Superiori - Napoli, Dott.ssa Anna Imbordino, psicologa-psicoterapeuta, Associazione Le Moire di Palermo, Dott.ssa Carla Raimondi, operatrice di accoglienza del Centro contro la violenza alle donne di Modera, Dott.ssa Marinella Malacrea, neuropsichiatra infantile del Centro Bambino Maltrattato (CBM) di Milano - Unità di crisi e ricerca sull'abuso sessuale (UCRAS), Prof. Francesco Montecchi, neuropsichiatra infantile, Primario del Servizio di Psichiatria e Psicoterapia dell'IRCSS Ospedale Bambino Gesù di Roma, Avv. Manuela Liverani di Telefono Azzurro e Dott.ssa Maioni del Centro Tetto Azzurro di Roma, Dott.ssa Mara Gautoni, ECPAT- Italia, Dott. Giorgio Tamburlini, pediatra, ACP (Associazione Culturale

diventa un ostacolo alla possibilità di conciliare le esigenze cliniche e le esigenze giudiziarie.

Le azioni di coordinamento vanno articolate su più livelli di implementazione: un livello interistituzionale di vertice a garanzia del progetto; un livello interistituzionale dei referenti dei servizi che si attivano nella presa in carico effettiva del minore vittima di abuso con l'attivazione di *équipe* multidisciplinari specializzate ("*case conference*"); un livello più squisitamente operativo in cui prevedere un'*équipe* di raccordo tra operatori specializzati con funzioni di riferimento e di supervisione nell'impostazione degli interventi per tutti gli operatori del territorio che rilevino casi di abuso sessuale. Ciascun livello della rete di coordinamento dovrebbe essere un luogo di riflessione sui casi e le metodologie di intervento così da facilitare una verifica continua del lavoro degli operatori e delle iniziative delle Istituzioni.

Stante la necessità di un Coordinamento per dare risposte corrette a situazioni di abuso sessuale sui minori, uno strumento del coordinamento potrebbe essere il protocollo di intesa tra le varie istituzioni che, avendo come fondamento il lavoro di rete, è comunque un documento che può forzare la collaborazione quand'anche ci siano resistenze individuali. Il Protocollo d'intesa tra soggetti istituzionali diversi va considerato uno strumento, non un fine e, in quanto tale, deve rappresentare un contributo per uniformare le procedure; tuttavia spesso la sua attuazione dipende dalla volontà dei singoli in cui l'elemento decisivo ancora una volta risulta quello personale. La redazione e la sottoscrizione dei protocolli dovrebbe essere successiva alla formazione degli operatori e alla definizione di un linguaggio comune affinché gli obiettivi operativi e i contenuti del protocollo siano il risultato di una riflessione e di un confronto condivisi e consenta la definizione di procedure di intervento chiare specialmente i termini di raccordo tra i servizi e la magistratura ordinaria.

Tra gli operatori, in particolare dell'area giudiziaria, sembra predominare un atteggiamento rigido, di oggettivazione del dato a tutti i costi, lasciando sullo sfondo esigenze più propriamente cliniche. Il coordinamento procedurale è una strada da perseguire per raccordare i tempi degli interventi che possono soffrire di sfasature temporali tali da mettere a rischio la protezione del bambino. In tal senso si segnala una scarsa collaborazione tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni, una collaborazione che non può limitarsi all'obbligo di informativa.

B) Riflessioni critiche sul sistema dei servizi per la protezione dei minori

- Nell'area dei servizi un aspetto critico è rappresentato dalla carenza di personale competente nella rilevazione dei casi e nella presa in carico. I servizi territoriali soffrono di grosse carenze di organico che limitano il tipo di interventi che il servizio è in grado di svolgere e che necessitano di un potenziamento in termini di risorse e professionalità.
- Spesso i servizi tendono a fermarsi alla fase valutativa. E' grave la mancanza di operatori preparati per la presa in carico psicoterapeutica del bambino, e laddove ci siano risorse competenti i servizi sono per lo più saturi.
- Allo stato attuale, gli operatori del settore vivono la contraddizione esistente tra una maggiore acquisizione di competenze e una concomitante riduzione di risorse e strumenti indispensabili per svolgere compiti di prevenzione, protezione e cura.
- Fermo restando il diritto dei bambini di accedere a strutture psicoterapiche e ad operatori specializzati, la carenza di risorse a livello della presa in carico induce il rischio di creare un danno sul danno. E' una situazione lesiva anche del ruolo degli operatori che rimangono relegati in una posizione inquisitoria di raccolta dei dati senza la possibilità di utilizzarli per un lavoro clinico sul trauma.
- Gli operatori che si occupano di abuso sessuale devono far fronte ad un elevato rischio di *burn-out* e di stigmatizzazione; la stigmatizzazione è un problema che trae origine dalla difficoltà di affrontare situazioni che suscitano grosse reazioni di difesa da parte degli altri operatori non specializzati. Il lavoro in *équipe* costituisce un argine al *burn-out* e alla stigmatizzazione del singolo, grazie alla condivisione di responsabilità.
- Conseguentemente, l'atteggiamento più diffuso tra gli operatori è quello di allontanamento da sé del fantasma dell'abuso sessuale, un fantasma che a causa del suo impatto emotivo si tende a non contattare. Il lavoro sull'abuso sessuale richiede un plateale investimento di energie che implica la capacità di effettuare non solo interventi di primo livello, ma anche operazioni più sofisticate di cura che richiedono una notevole preparazione specialistica e che consentono di ridurre il disconoscimento della complessità e specificità di queste situazioni, spesso frutto di processi di negazione accentuati anche dall'azione dei media che affrontano la tematica secondo modalità tali da alimentare ulteriormente il processo di "evitamento" (si pensi all'uso di toni scandalistici, alla banalità delle informazioni diffuse, ecc.).
- Per quanto riguarda il rapporto tra i servizi e il sistema giudiziario, esiste una difficoltà da parte di molti operatori ad agire all'interno di un contesto coatto in cui il nucleo familiare non si rivolge spontaneamente al servizio, ma dietro richiesta del Tribunale. Tale nodo critico non affiora solo

ad un problema di formazione degli operatori, ma si inserisce anche in un contesto di rapporto tra Servizi e Tribunali.

- Nell'area sanitaria alla carenza di personale medico specializzato si accompagna anche la povertà di strutture adeguate e attrezzate. Un servizio sanitario specializzato dovrebbe poter godere della presenza di un'assistente sociale in grado di coadiuvare il medico durante l'accoglienza; questa figura dovrebbe svolgere una funzione di raccordo immediato tra la struttura sanitaria e le risorse necessarie presenti sul territorio (dalla polizia, ai centri di accoglienza, ai servizi sociali territoriali). Per un servizio di ginecologia pediatrica che intervenga anche nei casi di abuso sessuale sarebbe importante avere un raccordo operativo anche con pediatri, virologi, medici legali e neuropsichiatri infantili.

- Nell'impostazione degli interventi mirati ai minori stranieri si può correre il rischio di un pregiudizio culturale che può portare ad un deficit di tutela e protezione dei bambini immigrati vittime di violenze (pensando, ad esempio, che certe modalità comportamentali rientrino nella loro cultura e che siano considerate abituali, che sia più traumatico l'intervento di protezione, ecc).

- Nelle aree del Sud dove sono carenti o assenti i servizi territoriali di base è difficile pensare di poter applicare il modello di un'*équipe* specializzata che integri sia l'intervento di primo livello, relativo alla segnalazione, sia quello di secondo livello che vede l'attivazione del percorso di accertamento, di accompagnamento del bambino nelle fasi processuali e, successivamente, il trattamento. Per le strutture sociosanitarie di base può non essere economicamente sostenibile costituire *équipe* specializzate in tutti i servizi, per quanto sia possibile pensare alla costituzione di *équipe* interistituzionali che utilizzano personale formato facente capo ad Aziende Usl e Strutture socio-assistenziali differenti.

- Rispetto all'obbligo di segnalazione posto dalle norme di legge gli operatori tendono a prendere tempo come se temessero di mettersi in gioco per diffidenza e paura, temendo in alcuni casi anche ritorsioni personali. Le resistenze ad esporsi attivando un procedimento penale si accompagnano e sono alimentate sia da una scarsa conoscenza della legge, sia da una situazione di limitata tutela dell'operatore.

- Le strutture pubbliche dovrebbero dotarsi di uffici legali in grado di assistere gli operatori nei rapporti con l'istanza giudiziaria e a tutela del loro operato.

- Nella presa in carico di un minore vittima di abuso sessuale tendono ad emergere due diverse impostazioni: una che assume il minore come unico e principale centro di interesse e un'altra che sostiene la presa in carico congiunta di minore e adulto protettivo, nonché della famiglia, privilegiando così un approccio "ecologico" per la creazione del contesto di intervento. Difficile è il

far emergere l'importanza della relazione madre-bambino, come se non si cogliesse l'utilità, anche per il bambino, di mettere in atto un lavoro di sostegno psicologico e sociale all'adulto protettivo.

- In alcuni casi il Servizio sociale non assume totalmente il proprio ruolo, ma delega al Tribunale per i minorenni scelte e decisioni che potrebbe, in base alla legge, assumere direttamente creando ulteriori rallentamenti e appesantimenti nel percorso.

- Lo scarso investimento sulle strutture specializzate sembra denotare un livello politico istituzionale guidato quasi esclusivamente da una logica economicistica di breve periodo: investire oggi sull'infanzia consente di ridurre i danni e quindi di risparmiare nel futuro. Ad esempio, relativamente alle comunità specialistiche si afferma che costano troppo, preferendo spesso centri non specializzati, senza calcolare i più alti costi nel lungo periodo causati dall'elevata cronicizzazione della permanenza in istituto che un intervento non adeguato può produrre. Cruciale è anche il tema della mancanza di adeguate strutture di accogliimento per i bambini abusati: la resistenza ad allontanare i bambini da 0 a 10 anni, preferendo adottare tale misura solo con i bambini più grandi, ha come conseguenza ritardi nell'intervento che si effettua quando il danno è diventato quasi irreversibile, amplificando il problema della scarsità di risorse specializzate ad intervenire a questo stadio di aggravamento del danno. Inoltre, i centri specializzati garantiscono valenza terapeutica anche alle modalità di accoglienza in struttura in cui l'osservazione del bambino consente di raccogliere materiale diagnostico.

- Un problema che si sta proponendo spesso ai servizi è quello di dover intervenire in situazioni di abuso sessuale che vedono implicati molti bambini adescati da gruppi di pedofili. I servizi devono iniziare ad interrogarsi su come rispondere alla presa in carico di situazioni così complesse, che tendono a ricorrere quando emergono casi di sfruttamento dei minori ai fini della prostituzione.

- Sul tema della prostituzione minorile si sottolinea la necessità di promuovere un maggior raccordo con le ambasciate in Italia dei paesi di provenienza delle minorenni avviate alla prostituzione poiché i loro uffici non sempre collaborano nel rilascio di certificati necessari a regolarizzare la posizione della minore una volta uscita dal mercato della prostituzione e avviata a un progetto di reinserimento sociale.

- Si apprezza invece la collaborazione dimostrata dal Ministero delle Pari opportunità, dal Ministero della Solidarietà sociale e dal Ministero degli Interni nel sostegno agli interventi di recupero per le prostitute minorenni. In particolare si ritiene un utile strumento il Comitato di coordinamento sulla prostituzione e la tratta promosso dai Ministeri delle Pari Opportunità e della Solidarietà sociale.

- Per le prostitute giovani ma già maggiorenni il problema più grosso posto dalla loro presa in carico è la difficoltà a coinvolgerle in un percorso di reinserimento sociale, anche a causa dell'irregolarità del loro permesso di soggiorno. In effetti la loro regolarizzazione costituisce uno